

Sostituzione della delibera invalida con altra successiva – Cass. n. 8816/2023

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - in genere - Sostituzione della delibera invalida con altra successiva - Art. 2377, comma 8, c.c. - Cessazione della materia del contendere - Verifica della legittimità della nuova delibera - Necessità.

In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8816 del 29/03/2023 (Rv. 667471 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377

Corte

Cassazione

8816

2023